



Numero Registro: Decreto Rettorale 2269

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 Dicembre 2021 e ss. mm. e ii;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13e 14;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modificazioni, ed, in particolare, l’articolo 5 e 13-;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
- VISTO il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13



luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79,

recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- VISTO l'art.15, comma 3bis, del decreto-legge n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;
- VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;
- VISTE le note del 15 aprile 2025, n. 1334, e del 18 aprile 2025, n. 17961, con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e finanze hanno rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, all'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità per il triennio accademico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, per un numero complessivo di 90.000 posti;
- VISTA la nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del 14 maggio 2025, n. 110606, con cui è stato fornito sia il fabbisogno triennale (2024/2027) che annuale (2024/2025), per l'attivazione del X ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, distribuiti su base regionale secondo il fabbisogno rilevato per ciascun grado di istruzione;
- VISTE le indicazioni operative pervenute agli Atenei in data 16 maggio 2025, n. 10073, per l'attivazione del ciclo X ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno;



- VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione in data 29.5.2025 relativa all'offerta formativa potenziale della Link Campus University per l'a.a. 2024/2025;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 24 aprile 2025, n. 75, concernente i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dall'INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca del 24 aprile 2025, n. 77, concernente i contenuti dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 giugno 2025, n. 436, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2024/2025 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove, e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

DECRETA

Art. 1 - Selezione per l'ammissione ai Corsi

È indetta per l'a.a. **2024/2025** la selezione, per titoli ed esami, per l'ammissione ai Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, istituiti presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo "Corsi") **presso la sede di Roma.**

L'attività didattica dei percorsi prevede che le attività formative si svolgano prevalentemente nei fine Settimana.

I Percorsi abbreviati sono riservati a coloro i quali abbiano già ottenuto in cicli precedenti una specializzazione e vogliano ottenerne un'altra per un diverso grado di istruzione avendo superato le relative prove di accesso o essendo risultati idonei.

Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per ordine e grado di istruzione.



Art.2 - Posti disponibili

Il numero di posti disponibili per ciascun ordine e grado di scuola assegnati all'Università degli Studi "Link Campus University", **sede di Roma** in conformità con la programmazione degli accessi definita dall'allegato A al DM 26 giugno 2025 n. 436, è il seguente:

n. posti	Tipo specializzazione alle attività di sostegno nella:	Sede
250	scuola dell'infanzia	ROMA
500	scuola primaria	ROMA
1000	scuola secondaria di I grado;	ROMA
1500	scuola secondaria di II grado	ROMA
3250	TOTALE POSTI ROMA	

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) **per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:**
 - a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
 - b) diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli Istituti Magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002,
 - c) altro titolo abilitante ai sensi della normativa vigente applicabile;
- 2) **per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di I grado:**
 - a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento alle procedure per la scuola secondaria di primo grado;
- 3) **per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di II grado:**
 - a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento alle procedure per la scuola secondaria di secondo grado,
 - b) il possesso per le classi di insegnamento tecnico pratico (ITP):
 - b1) abilitazione specifica sulla classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente,
 - b2) diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

Come previsto dalla nota MIUR n° 22369 del 13 agosto 2020 "Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità", i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal



conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso previsto dalla normativa vigente applicabile.

Non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente Commissione nominata dall'Ateneo.

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

I soggetti di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 agosto 2020, n. 90, accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249". 2.

I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.

Il possesso dei titoli di ammissione identificati nel presente articolo è autocertificato, ai sensi della normativa vigente, tramite la procedura on line, contestualmente alla presentazione della domanda.

I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti entro il termine per l'iscrizione alle prove di selezione come fissato al successivo articolo 5.

L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli, a seguito di verifica, non risultassero validi e/o di coloro i cui pagamenti non risultassero effettuati entro con le modalità ed entro i termini di presentazione della domanda.



Art. 4 – Incompatibilità

La frequenza dei Corsi di Specializzazione per il Sostegno agli alunni con disabilità è compatibile con l'iscrizione a un altro corso universitario senza obbligo di frequenza come disciplinato dall'art. 3 della Legge n. 33/2022 e successiva normativa attuativa.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di accesso e termini di scadenza

a) La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l'esclusione:

ore 12	del 14 luglio 2025	scuola dell'infanzia
ore 12	del 14 luglio 2025	scuola primaria
ore 12	del 16 luglio 2025	scuola secondaria di I grado;
ore 12	del 16 luglio 2025	scuola secondaria di II grado

esclusivamente attraverso la procedura online presente all'indirizzo internet <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita> e con le modalità ivi descritte.

b) al versamento del contributo di **150,00 euro** con le modalità descritte all'indirizzo internet di cui alla lettera precedente.

Il contributo di iscrizione di cui alla precedente lettera b) non è in nessun caso rimborsabile.

Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel presente bando sono pubblicate alla pagina <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita>.

Per accedere alla procedura di presentazione della domanda di partecipazione è necessario collegarsi alla piattaforma PICA collegandosi al seguente link <https://pica.cineca.it/unilink/>

Se l'utente accede per la prima volta, dovrà effettuare una nuova registrazione inserendo tutti i dati richiesti nel form. Conclusa la registrazione, sarà possibile accedere alla procedura per presentare la domanda di partecipazione. La conservazione delle credenziali è ad esclusiva cura del Candidato. Il mancato svolgimento della procedura di presentazione della domanda ovvero la mancata produzione o leggibilità dei documenti indicati come obbligatori comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

È esclusivo onere del candidato verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, che costituisce l'UNICO procedimento di iscrizione alla selezione.

Art. 6 - Candidati/e con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

Coloro i quali si trovano in situazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, o con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) ai sensi della L. 170/2010 e relative linee guida, devono fare esplicita richiesta degli ausili, strumenti compensativi e misure dispensative necessari per sostenere la prova.



Tale richiesta va effettuata esclusivamente all'atto della presentazione della domanda ed attraverso la procedura di cui all'articolo precedente compilando la sezione "Richiesta di ausilio" e allegando la certificazione relativa al proprio stato di invalidità, handicap o DSA rilasciata dal competente ente pubblico; in nessun caso verranno accettate comunicazioni o richieste pervenute con qualsiasi altra modalità.

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

Art. 7 - Prove di accesso

È prevista una prova di accesso per ciascun ordine e grado di scuola.

La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso di:

- a) competenze didattiche (diversificate in funzione dell'ordine e grado della scuola);
- b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- c) competenze su creatività e pensiero divergente;
- d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La prova di accesso si articola in:

- a) un test preselettivo;
- b) una prova scritta;
- c) una prova orale.

La prova di accesso riguarda:

- a) competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per ordine e grado di scuola;
- b) competenze su intelligenza emotiva: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti dell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- c) competenze su creatività e pensiero divergente, riferite al saper generare strategie innovative e originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- d) competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto del Collegio dei docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.



Art. 8 Test Preselettivo

- a. Sono esentati dalla prova preselettiva e pertanto accedono direttamente alla prova scritta coloro i quali siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
 - i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all'80% ai sensi della legge 104/1992 art. 20;
 - i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti, ivi compreso l'anno scolastico 2022/2023, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;
- b. Il requisito che consente l'esenzione dalla prova preselettiva e che pertanto consente l'accesso diretto alla prova scritta, di cui alla lettera precedente, posseduto dai candidati, deve essere dichiarato esclusivamente all'atto della presentazione della domanda ed attraverso la procedura di cui all'articolo 5; in nessun caso verranno accettate comunicazioni o richieste pervenute con qualsiasi altra modalità
- c. Il test preselettivo della durata di due ore (120 minuti) è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 (cinque) opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. La valutazione è espressa in trentesimi.
- d. Le date di svolgimento dei test preselettivi, fissate dal n. 436 del 26 giugno 2025, e salvo proroga o comunque provvedimento ministeriale, sono le seguenti:

1) Scuola dell'Infanzia,	mattina del 15 luglio 2025;
2) Scuola Primaria,	mattina del 16 luglio 2025;
3) Scuola Secondaria I grado,	mattina del 17 luglio 2025;
4) Scuola Secondaria II grado,	mattina del 18 luglio 2025.
- e. I dettagli relativi alle sedi e le modalità di svolgimento delle procedure di identificazione e di ingresso in aula, saranno resi noti almeno cinque giorni prima delle prove mediante pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi "Link Campus University", alla pagina: <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita>.
- f. La pubblicazione di cui alla lettera precedente ha il valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti. L'assenza del candidato al test preselettivo sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
- g. La sede di svolgimento del test preselettivo sarà determinata sulla base al numero delle domande di partecipazione pervenute e potrà collocarsi anche al di fuori della sede dell'Università degli Studi "Link Campus University".
- h. **Qualora le domande presentate siano inferiori al doppio dei posti disponibili, la prova non verrà svolta e tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione verranno ammessi alla prova scritta.** Tale circostanza verrà pubblicizzata alla pagina <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita> entro le ore 18 del giorno 14.7.2025 per Scuola



dell'infanzia e Primaria ed entro **entro le ore 18 del giorno 16.7.2025** per Scuola Secondaria di I grado e II grado alla stessa pagina del sito. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei partecipanti alle prove. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti.

- i. Qualora nel giorno/luogo/ora fissato per la prova preselettiva **il numero degli effettivi partecipanti presenti** fosse inferiore al doppio dei posti disponibili, la prova stessa non verrà svolta e solo gli effettivi partecipanti verranno ammessi alla prova scritta.
- j. **Entro i 25 giorni** successivi allo svolgimento della prova preselettiva verranno pubblicati sul sito istituzionale la graduatoria di merito e l'elenco degli ammessi alla prova scritta. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei partecipanti alle prove. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti. L'esito della propria prova potrà essere visionato online dalla propria area riservata.

Art. 9 Prova Scritta

Sono ammessi alla prova scritta:

1. i candidati che hanno sostenuto il test preselettivo qualora svolto e si sono collocati nella graduatoria di merito in posizione utile, laddove per posizione utile si intende una posizione entro il numero doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e grado indicati al precedente articolo 2;
 2. i candidati che, all'esito del test preselettivo, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ai sensi del precedente punto;
 3. i candidati esentati dalla prova preselettiva ai sensi della lettera a) del precedente art. 8.
- a) L'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta verrà resa nota, almeno 7 giorni prima rispetto al giorno della prova stessa, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università, alla pagina <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita>.
 - b) La pubblicazione di cui alla lettera precedente ha il valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti. L'assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
 - c) La sede di svolgimento della prova scritta sarà determinata sulla base del numero degli ammessi e potrà collocarsi anche al di fuori della sede dell'Università degli Studi "Link Campus University".
 - d) La prova scritta, suddivisa per ordine e grado di scuola, ha per oggetto una o più tematiche tra quelle previste per il test preselettivo di cui all'allegato C (art. 2) del DM 30 settembre 2011.
 - e) La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.
 - f) Entro 25 giorni successivi allo svolgimento della prova scritta verranno pubblicati sul sito istituzionale la graduatoria di merito e l'elenco degli ammessi alla prova orale. L'esito della propria prova potrà essere verificato online nella propria area riservata. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti.

Art. 10 Prova orale



Per essere ammessi alla prova orale, il candidato deve conseguire una votazione non inferiore a 21/30 alla prova scritta.

- a) L'indicazione del luogo e del calendario (giorno e ora in cui si svolgerà la prova orale) verrà resa nota, almeno 7 giorni prima rispetto al giorno della prova stessa, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'università alla pagina <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita;>
- b) La pubblicazione di cui alla lettera precedente ha il valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti. L'assenza del candidato alla prova orale sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
- c) La valutazione è espressa in trentesimi.
- d) La prova orale verte sui contenuti previsti dall'Art. 6 comma 1 del DM 30 settembre 2011 e su questioni motivazionali.
- e) La prova è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
- f) Entro i 25 giorni successivi allo svolgimento della prova orale verrà pubblicato sul sito istituzionale la graduatoria di merito e l'elenco degli idonei e degli ammessi al corso. L'esito della propria prova potrà essere verificato online dalla propria area riservata. Nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti.

Art. 11 - Obblighi dei candidati

A pena di inammissibilità, per sostenere le prove d'accesso bisogna presentarsi, per le operazioni di appello e di identificazione, nelle sedi e negli orari indicati dall'Università alla seguente pagina: <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita>

È possibile accedere all'aula in cui si svolge la prova soltanto dopo le procedure di identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, o con documenti non validi, oppure in ritardo, non saranno ammessi.

Le prove devono essere svolte secondo le istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo ovvero impartite dalla Commissione esaminatrice rispettando gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.

Fermo restando quanto descritto alla lettera precedente, durante il test preselettivo e la prova scritta i candidati devono:

- a) fare uso esclusivamente del materiale fornito dalla Commissione, compreso quello per la compilazione della prova (pennarello e/o penna a sfera);
- b) compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
- c) consegnare alla Commissione esaminatrice tutto il materiale ricevuto, a conclusione del teste della prova scritta.

Inoltre, i candidati durante il test preselettivo e la prova scritta non possono, a pena di esclusione:

- a) comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione esaminatrice;
- b) utilizzare o comunque avere nella propria disponibilità, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione simile, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale



disponibilità del/le candidato/e e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiali di consultazione.

Sono causa di annullamento del test preselettivo o della prova scritta:

- a) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula si è iscritti, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto si sia dato atto a verbale;
- b) l'utilizzo in aula, da parte dei candidati, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzione parziali anche di essi, appunti manoscritti e materiali di consultazione;
- c) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma, di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione nonché, più in generale, di segni di riconoscimento;
- d) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati e delle candidate;
- e) la violazione delle Istruzioni pubblicate sul sito ovvero comunicate dalla Commissione.

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione che ne darà atto nel verbale.

La vigilanza verrà effettuata da personale presente in aula durante l'espletamento della prova.

Art. 12 - Titoli valutabili

I titoli culturali, professionali e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di cui al presente Bando.

Dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta, i soli ammessi alla prova orale sono tenuti a inserire online nella propria area riservata i titoli valutabili esclusivamente secondo i termini, entro le scadenze e con le modalità indicate a partire dalla pagina <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivit -di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilit >; non verranno presi in considerazione i titoli inviati con qualsiasi altra modalit , n  i titoli eventualmente indicati nella domanda di partecipazione che non siano stati nuovamente inseriti ai sensi e nei termini del presente comma.

L'Ateneo valuter  i titoli dei soli candidati ammessi alla prova orale.

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili   di 10 punti, assegnati secondo le modalit  diseguito riportate:

- a) 1 punto per ogni anno scolastico (almeno 180 giorni anche non continuativi) di servizio di insegnamento sullo stesso grado per il quale si concorre e fino a un massimo di 4 punti;
- b) 1 punto per il possesso del titolo di Dottore di ricerca o Scuola di Specializzazione fino a un massimo di 2 punti;
- c) 0.5 punti per il possesso di una laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo dichiarato come requisito di accesso fino a un massimo di 1 punto;

  possibile valutare per ogni anno accademico, uno solo dei seguenti titoli:

- a) 0,5 punti per ogni master universitario o AFAM oppure diploma di perfezionamento universitario o AFAM di almeno 60 CFU (1.500 ore) fino a un massimo di **2 punti**;



- b) **0,25** punti per ogni corso universitario o AFAM di: perfezionamento e/o di alta formazione e/odi formazione di almeno 30 CFU fino a un massimo di **1 punto**.

Art. 13 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice per ogni ordine e grado di scuola è nominata con Decreto del Rettore. La Commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo per il supporto allo svolgimento delle stesse nonché alla vigilanza e all'identificazione dei candidati.

Art. 14 - Graduatoria dei candidati che hanno superato la prova orale

Per ogni ordine e grado di scuola, la Commissione formula una graduatoria finale dei candidati che hanno superato la prova orale, determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale e del punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell'art.

Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso né viene computato il punteggio dei titoli attribuiti ai candidati in possesso dei requisiti di cui al comma secondo dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59 che non siano rientrati in posizione utile nella specifica ed autonoma graduatoria di cui al comma nono dell'art.5.

In caso di parità di punteggio, prevale chi abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nello specifico grado. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di quanti non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

È ammesso al Corso, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidate/i non superiore al numero dei posti disponibili.

Le graduatorie saranno pubblicate **entro 15 giorni** dall'espletamento dell'ultima prova orale prevista per quell'ordine/grado alla pagina: <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita>; la pubblicazione ha il valore di notifica, nessuna comunicazione verrà inviata ai partecipanti.

Nel caso in cui uno o più candidati collocati in posizione utile ai fini dell'ammissione al corso rinuncino o vengano considerati rinunciatari, verranno ammessi al corso, per un numero pari ai rinunciatari, i candidati idonei collocati in posizione non utile secondo l'ordine della graduatoria.

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati che hanno effettuato le prove effettivamente ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si procederà ad integrarla con soggetti idonei, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati secondo i criteri stabiliti nel presente bando e ammessi dall'Ateneo sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine saranno rese note le modalità, i termini e le scadenze delle istanze sul sito istituzionale dell'Università.

Art. 15 - Iscrizione ai corsi

Coloro i quali risultano collocati in posizione utile, sia della graduatoria dei candidati che hanno superato la prova orale di cui **all'art. 10** dovranno effettuare e perfezionare l'iscrizione con le modalità ed entro i termini perentori indicati dall'Università per ciascuna categoria di graduatoria e per ciascun ordine e grado, sul sito istituzionale alla pagina <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita>. Il candidato



collocato in posizione utile, o che risulti tale a seguito di scorrimento della graduatoria, che non effettui l'iscrizione entro i termini perentori indicati dall'Università viene considerato rinunciatario.

Il pagamento integrale della prima rata della retta, quantificata al successivo articolo 16, è condizione essenziale e necessaria per perfezionare l'iscrizione e pertanto i candidati che non ne effettuino l'integrale pagamento entro i termini perentori di cui al comma precedente e con le modalità pubblicate sul sito istituzionale alla pagina <https://www.unilink.it/didattica/corso-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-didattico-agli-alunni-con-disabilita> verranno considerati rinunciatari.

In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più ordini e gradi di scuola, si deve optare per l'iscrizione a un solo corso.

Art. 16 - Retta di iscrizione

La retta di iscrizione al corso è fissata in euro **3.200,00** più *imposta fissa di bollo di 16 euro*. È prevista la seguente rateizzazione dell'importo: prima rata euro 1.600,00 più *imposta fissa di bollo di 16 euro*; seconda rata euro 800,00; terza rata euro 800,00.

La retta agevolata di iscrizione relativa ai percorsi abbreviati, destinati a coloro i quali hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro ordine e grado di istruzione in uno degli otto cicli precedenti, è fissata in euro **2.000,00** più *imposta fissa di bollo di 16 euro*. È prevista la seguente rateizzazione dell'importo: prima rata euro 1.100,00 più *imposta fissa di bollo di 16 euro*; seconda rata euro 450,00; terza rata euro 450,00. Tale retta agevolata si applica esclusivamente a coloro che, siano in possesso già di una specializzazione ottenuta nei cicli precedenti del TFA.

Ai corsisti sarà richiesto un contributo per diritti di segreteria e rilascio titolo pari a Euro 150 da versare prima del sostenimento dell'esame finale.

Gli ammessi con disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della retta di iscrizione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell'*imposta fissa di bollo di 16 euro*. Il requisito che consente l'esenzione di cui al periodo precedente deve essere dichiarato esclusivamente all'atto della presentazione della domanda ed attraverso la procedura di cui all'articolo 5; in nessun caso verranno accettate comunicazioni o richieste pervenute con qualsiasi altra modalità.

Art. 15 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Russo.

Art. 17 - Informativa e privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi "Link Campus University" ai sensi del. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 è pubblicata sul sito <https://www.unilink.it/privacy/>

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi "Link Campus University" nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Vincenzo Iellamo (mail: rdp@unilink.it – pec lcu@pec.unilink.it).



Art. 18 - Disposizioni finali

Tutte le autocertificazioni presentate dai candidati sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; a tal fine si ricorda che le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi applicabili in materia.

L'Università in ogni momento, anche dopo l'iscrizione, potrà provvedere, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito decreto rettorale.

Roma, 27 giugno 2025

Il Rettore

Prof. Carlo Alberto Giusti